



# Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*  
Il Segretario Comunale

Prot. 8582

Isola del Giglio, li 30 novembre 2016

Al Sindaco

Ai componenti della Giunta Comunale

Al Consigliere  
Dott. Luca Mibelli

Al responsabile Area Amministrativa  
Aldo Bartoletti

Al responsabile Area Finanziaria  
Dott. Federico Ortelli

Al responsabile Area Vigilanza  
Roberto Galli

**Oggetto: Revoca del mandato di assistenza legale allo Studio Pavia e Ansaldo con sede in Milano in via del Lauro n.7 ai sensi dell'art. 22 del disciplinare di incarico.**

In riferimento all'incarico conferito allo studio Pavia ed Ansaldo per l'assistenza legale nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Francesco Schettino per i fatti scaturenti dal naufragio della nave Costa Concordia, riassumendo i contenuti di un colloquio avvenuto alla presenza alcuni di Voi l'8 novembre u.s. e con l'intenzione di concorrere ad individuare le direttrici di una possibile condotta di questa Amministrazione si comunica quanto segue.

L'incarico di assistenza legale è regolato dal disciplinare allegato alla presente nota.

Il disciplinare prevede all'art. 22 che *“Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese corrispondenti all'attività svolta fino a quel*

*momento, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti che precedono nonché le spese sostenute ed autorizzate in riferimento al giudizio di appello entro i limiti concordati”.*

**L’incarico conferito allo studio Pavia ed Ansaldo pertanto è ovviamente revocabile con l’obbligo di rimborsare le spese corrispondenti all’attività svolta e quelle autorizzate sino al giudizio di appello.**

*Si rammenta che: “L’incarico ha per oggetto la difesa a seguito della costituzione di parte civile nel giudizio penale instaurato nei confronti di Francesco Schettino e altri per i fatti connessi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nelle acque antistanti il porto dell’Isola del Giglio e riguarda sia il processo svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Grosseto nei confronti di Francesco Schettino ed altri per i fatti derivanti dal naufragio della nave Concordia nel corso dell’anno 2012 che il processo di appello, nonché l’attività svolta in relazione all’eventuale definizione bonaria con Costa Crociere o i suoi assicuratori.*

*L’incarico comprende ogni attività sia di carattere giudiziale che stragiudiziale connessa utile e necessaria alla presente difesa”.*

**L’incarico quindi ha ad oggetto l’assistenza legale per i processi di primo e secondo grado come sopra descritti, nonché l’attività di carattere stragiudiziale connessa alla difesa giudiziale.**

Recentemente lo studio Pavia ed Ansaldo ha invitato l’Ente a promuovere un ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello emessa nei confronti di Francesco Schettino. L’Ente non ha condiviso questa impostazione ed ha deciso di non proporre ricorso ritenendo tale opzione non utile, nè necessaria.

La decisione di interrompere i rapporti professionali con lo Studio PEA implica la necessità di esaminare assieme le norme che regolano l’erogazione di un compenso variabile ai professionisti di cui agli articoli 4 e seguenti del disciplinare di incarico.

La norma prevede che: *“Viene inoltre stabilito che allo Studio venga attribuita ad esito della definizione giudiziale o stragiudiziale della questione risarcitoria con i responsabili civili una*

percentuale variabile determinata nella misura che segue, volta a compensare lo studio per l'attività svolta tra l'altro in relazione all'ottenimento da Costa dei rimborsi delle anticipazioni effettuate dal Comune a fronte dell'emergenza, alla valutazione di iniziative estere, all'assistenza per tutto il primo grado del giudizio penale, ed alla identificazione e reperimento delle informazioni indispensabili per la quantificazione del danno, come di seguito indicato:

- (I) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma pari o superiore a € 600.000 e compresa sino a € 700.000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 50.000 (cinquantamila/00);
- (II) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 700.000 e compresa sino a € 1.000,000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 100.000 (centomila/00);
- (III) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 1.000.000 e compresa sino a € 1.500.000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 150.000 (centocinquantamila/00);
- (IV) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 1.500.000 e compresa sino a € 2.500.000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- (V) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 2.500.000 e compresa sino a € 4.000.000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 400.000 (quattrocentomila/00);



- (VI) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 4.000.000 e compresa sino a € 6.000.000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 600.000 (seicentomila/00);
- (VII) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 6.000.000 e compresa sino a € 8.000.000 allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 800.000 (ottocentomila/00);
- (VIII) qualora l'Ente dovesse percepire a titolo risarcitorio una somma superiore a € 8.000.000 e allo Studio verrà corrisposta, in aggiunta all'importo di cui sopra, l'ulteriore importo lordo ed onnicomprensivo di € 1.000.000 (unmilione/00).

*Le parti concordano, tenuto conto dell'attività già svolta e di quella ancora da svolgere per la definizione definitiva della controversia, che il compenso di cui al punto 4 sarà dovuto allo studio anche qualora un'eventuale definizione stragiudiziale venga raggiunta all'esito di contatti diretti tra l'Ente e Costa e/o i suoi assicuratori."*

La norma aveva la funzione di incentivare lo studio PEA od ottenere il migliore risultato possibile nell'ambito di trattative per un eventuale accordo stragiudiziale con la società Costa Crociere.

**La sua cogenza è limitata alla attualità ed efficacia dell'incarico ai legali in quanto l'Ente non potrebbe ritenersi vincolato a dover pagare allo studio PEA la percentuale di cui all'art. 4 su introiti futuri esito di sentenza definitiva o di un accordo extragiudiziale concluso a distanza di tempo e su basi totalmente nuove rispetto a quelle poste dall'azione dei legali dello studio Pavia ed Ansaldo.**

Questa interpretazione discende dalla lettura coordinata delle norme del disciplinare di incarico in particolare di quelle di cui agli articoli 13 e 17.



L'art. 13 prevede che: *“Le parti si accordano nel caso in cui ritengano opportuno proseguire il rapporto professionale in previsione di un eventuale giudizio civile promosso nei confronti dei responsabili ovvero di giudizio di Cassazione disposto nei confronti degli autori dei fatti di reato, a concludere un accordo coerente con i principi espressi nel presente atto”*.

Tale locuzione significa che in mancanza di rinnovo dell'accordo per decisione di una delle parti l'efficacia dell'atto si esaurisce con l'esaurimento del mandato per il processo penale di primo e secondo grado.

Si rammenta che l'attività dello studio PEA è già stata retribuita ad oggi dal Comune di Isola del Giglio con la somma onnicomprensiva di circa 240.000 euro e che la previsione di un compenso variabile ha una valenza incentivante di un accordo stragiudiziale.

**Il richiamo fatto alla necessità di pagare le somme di cui al compenso di parte variabile anche in caso di accordo stragiudiziale concluso direttamente dall'Ente altro non è che un applicazione del principio di buona fede.**

**Il caso richiamato è quello in cui l'Ente avesse bypassato lo studio avendogli conferito incarico vanificando il mandato a negoziare la transazione. La norma riguarda naturalmente il caso in cui l'incarico perduri e non sia revocato.**

**Come noto il 25 giugno 2016, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Prefetto Franco Gabrielli ed al dipartimento di Protezione Civile, le interlocuzioni tra lo studio PEA e Costa Crociere si sono definitivamente interrotte.**

L'art. 17 del disciplinare prevede infine che:

1. *“Le parti, inoltre, stabiliscono che:*

- a. *L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.*
- b. *Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.*
- c. *Qualora richiesto, un rappresentante dello Studio assicura la propria presenza, con un preavviso di almeno una settimana a fronte del ristoro delle spese di viaggio e di pernottamento (a*

*meno che non sia possibile una videoconferenza), ad incontri e riunioni presso la sede comunale per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento.*

***d. Tale complessiva attività di assistenza, comunque connessa con l'attività difensiva non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, eccezion fatta per l'eventuale giudizio di Cassazione ovvero per il giudizio civile nei confronti dei responsabili civili, per i quali verrà eventualmente concordato e sottoscritto analogo disciplinare".***

Da quanto sopra logicamente discende che a seguito della revoca dell'incarico di assistenza legale allo studio PEA il compenso di parte variabile di cui all'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti non è dovuto a meno che il Comune di Isola del Giglio non abbia concluso, prima o preordinatamente rispetto alla revoca, con la società Costa un pre-accordo transattivo avente ad oggetto il risarcimento del danno occorso al Comune di Isola del Giglio a seguito del naufragio della nave Concordia.

In questo caso la revoca dell'incarico avrebbe sostanzialmente un tono fraudolento e sembrerebbe posta in essere al solo scopo di privare i legali del loro legittimo compenso.

Qualora un accordo fosse invece raggiunto ad esito di un contributo determinante fornito dallo studio PEA nel corso degli anni trascorsi, parimenti non potrebbe negarsi, per le ragioni sopra descritte, il pagamento della percentuale di cui all'art. 4.

Qualora, al contrario, l'accordo sopraggiungesse a distanza di un ragionevole lasso di tempo dalla chiusura dei rapporti professionali ed indipendentemente da apporti fattivi dello studio PEA il compenso di parte variabile non sarebbe in alcun modo dovuto perché l'Ente avrebbe totalmente virato di strategia difensiva rispetto al passato e l'accordo sarebbe piuttosto l'esito di tale mutato atteggiamento.

Con spirito di servizio,



**SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Daniele Longo